



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO IN DATA 06.03.2017)

in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 41 L. 247/2012 e del D.M. 70/2016

ART. 1 ***Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti***

1. Il laureato in giurisprudenza, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro Speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda di iscrizione e l'elenco dei documenti da allegare sono pubblicati sul sito internet dell'Ordine (www.ordineavvocatibelluno.com).

2. Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati che intendano svolgere la pratica forense, indicando l'ambito della propria prevalente attività.

Essi dovranno indicare al Consiglio:

- a) come intendono ospitare l'aspirante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento della pratica nello studio con la dignità e l'assiduità richieste;
- b) se presso il proprio studio risultino eventualmente iscritti altri praticanti avvocati ai fini dell'esercizio della pratica.

3. Le disposizioni che precedono non escludono la possibilità di accordi diretti tra aspirante ed Avvocato. In tale caso la richiesta di iscrizione al Registro Speciale dovrà esser accompagnata dalla dichiarazione dell'Avvocato di cui sopra.

4. Di norma non è consentito ad un Avvocato ospitare presso il suo studio più di 3 (tre) praticanti avvocati.

La pratica può essere svolta solo presso Avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.

ART. 2 ***Modalità e svolgimento della pratica***

1. Il praticante deve svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, in vista della futura professione forense, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dalle norme di legge vigenti.

2. La pratica forense deve essere svolta in modo continuativo per diciotto mesi, divisi in tre semestri, che formano oggetto di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine secondo le disposizioni di legge vigenti e del presente Regolamento. L'inizio della pratica decorre dalla data della delibera consiliare di iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

Ordine degli Avvocati di Belluno



3. La pratica forense si articola in tre distinte attività:

- 1) la frequenza di uno studio professionale;
- 2) la partecipazione alle udienze;
- 3) la frequenza obbligatoria per 18 mesi (3 moduli semestrali) alla Scuola Forense.

4. Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività di lavoro subordinato pubblico o privato, in quali giorni, con quali orari ed alle dipendenze di quale Ente/datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione, dovrà provvedere alle medesime comunicazioni entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge la pratica per l'iscrizione ad altri Ordini Professionali, se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari, se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.

5. Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge la propria pratica. L'Avvocato è tenuto, dopo un periodo iniziale, a riconoscere al praticante un'indennità o un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, anche, eventualmente, con l'assunzione del contributo di iscrizione alla Scuola Forense. E' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio legale. (Art. 40 Codice Deontologico Forense).

6. Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di seguire clienti propri, sempre che ciò sia compatibile con le disposizioni della nuova legge professionale e conciliabile con l'attività dello studio presso cui svolge la pratica, nonché di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio.

7. Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza.

8. Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali la pratica viene svolta, nonché l'effettività dello svolgimento della pratica stessa.

ART. 3 *Il libretto di pratica forense*

1. Al momento dell'iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto della pratica. In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre.

2. Il libretto dovrà esser compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito;
- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci. Al Consiglio dell'Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto;

Ordine degli Avvocati di Belluno



c) le questioni giuridiche – nel numero minimo di due per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

3. Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'Avvocato presso il quale è svolta la pratica o, previa comunicazione al Consiglio, da altro Avvocato presso lo stesso studio.

4. Il praticante potrà altresì integrare la pratica seguendo anche l'attività di un Avvocato di altro studio, previo deposito al Consiglio dell'Ordine dell'autorizzazione dell'Avvocato all'effettiva frequenza del proprio studio e all'assistenza alle udienze. Tale avvocato dovrà assumere gli stessi impegni del dominus stabiliti nel presente Regolamento.

5. Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.

6. Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio, per la convalida del semestre di pratica, entro 30 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenuta la stessa ingiustificata avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà imputare il semestre non convalidato ai fini dello svolgimento della pratica e quindi per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

7. L'indicazione da parte del praticante, sul libretto di pratica o nelle relazioni semestrali, di circostanze non corrispondenti al vero, potrà determinare il diniego alla convalida del semestre e sarà oggetto di valutazione disciplinare.

8. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di pratica. L'attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.

9. Il Consiglio dell'Ordine potrà accertare la veridicità delle annotazioni apposte sul libretto di pratica nei modi ritenuti più opportuni. La mancata consegna del libretto al termine di ogni semestre, oppure l'incompletezza delle annotazioni, nonché l'omessa redazione delle relazioni di cui all'art. 9 (o la redazione di testi superficiali o con mera trasposizione di sentenze o articoli di dottrina), potranno determinare il diniego alla convalida del semestre.

ART. 4 *La pratica presso lo studio professionale*

1. La pratica si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un Avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

2. L'Avvocato presso il quale viene svolta la pratica è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e ad istruirlo, consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio delle cause più rilevanti, di

Ordine degli Avvocati di Belluno



assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui tra Avvocato e cliente.

3. La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.

4. Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell'Avvocato presso cui svolge la pratica, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative alla pratica forense.

5. Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il dominus.

6. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequenza dello studio per almeno 20 (venti) ore settimanali, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.

7. Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo Avvocato che accoglie il praticante. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

9. Il praticante avvocato è vincolato al segreto su tutte le notizie apprese nel corso della pratica.

ART. 5 *La partecipazione alle udienze*

1. Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno trenta udienze, con esclusione di quelle nelle quali non sia svolta effettiva attività difensiva, per ogni semestre, così articolate:

- a) dieci udienze civili davanti al Tribunale o alla Corte d'Appello;
- b) dieci udienze penali avanti al Tribunale (comprese quelle avanti al G.I.P., il G.U.P., il Tribunale Militare e Tribunale del Riesame, nonché quelle di "patteggiamento" esclusivamente del proprio dominus, con esclusione, in ogni caso, di quelle di mero rinvio), la Corte d'Assise o la Corte d'Appello;
- c) le restanti dieci potranno riguardare qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria.

2. Sarà ritenuta valida l'assistenza a non più di quattro udienze al giorno con il limite di due udienze per ciascuna delle articolazioni a) b) e c) suddette, e la partecipazione alle udienze dovrà risultare distribuita lungo tutto l'arco del semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nell'esercizio della pratica.

Ordine degli Avvocati di Belluno



3. La presenza del praticante alle udienze penali potrà essere attestata da qualsiasi Avvocato presente in udienza, ma laddove l'Avvocato attestante non sia il dominus o l'Avvocato di cui all'art. 3 punto 4, il praticante dovrà relazionare brevemente sullo svolgimento dell'udienza stessa.
4. La presenza del praticante alle udienze civili, ecc., dovrà risultare dal verbale d'udienza, di cui il praticante allegherà copia semplice al libretto di pratica.
5. Il praticante avvocato impegnato in attività estranee alla pratica forense, che indichi nel libretto l'assistenza ad un'udienza tenutasi in coincidenza con i giorni ed orari dedicati alle predette attività (così come comunicati al Consiglio dell'Ordine), dovrà allegare al libretto di pratica la documentazione del titolo (permesso del datore di lavoro, ferie, congedo o quant'altro) in base al quale ha potuto assentarsi dall'impegno extra praticantato per assistere all'udienza.

ART. 6 *La frequenza alla Scuola Forense*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha istituito la "Scuola Forense" con lo scopo di preparare i frequentanti a sostenere l'esame di Stato di Avvocato.
2. La frequenza al corso di formazione professionale della Scuola Forense ha funzione integrativa e non sostitutiva della pratica forense e del tirocinio di 18 mesi in uno studio legale ed è obbligatoria per tutti i praticanti iscritti nel Registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Belluno.
3. Il conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi della Scuola, costituisce requisito per il completamento della pratica forense e uno dei presupposti per il rilascio del certificato di compiuta pratica.
4. Il contributo per la partecipazione al corso viene deliberato annualmente dal Consiglio dell'Ordine.
5. La frequenza al corso è ammessa anche ai praticanti iscritti al Registro Speciale, che abbiano già ottenuto il certificato di compiuta pratica, per aggiornamento professionale.
6. Si rinvia per il resto al regolamento della Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e al regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20 giugno 2014 n. 3.

ART. 7 *Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari*

1. Si rimanda alla lettura di quanto previsto all'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70. Si richiama altresì la Convenzione Quadro tra CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza del 24.2.2017.

ART. 8 *Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.*

1. Si rimanda alla lettura di quanto previsto all'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.

Ordine degli Avvocati di Belluno



ART. 9 *Relazioni semestrali*

Al termine di ogni semestre il praticante dovrà redigere due relazioni su casi concreti che hanno formato oggetto della sua attività, omettendo di indicare ogni riferimento anagrafico delle persone interessate, approfondendo le questioni di diritto trattate (una di diritto sostanziale, l'altra di diritto processuale).

Al termine del secondo e del terzo semestre il praticante dovrà redigere anche una relazione su una questione di natura deontologica, commentando una decisione del C.N.F. o comunque approfondendo le problematiche applicative delle norme del codice deontologico forense.

Le relazioni dovranno essere firmate dal praticante e controfirmate dal dominus.

ART.10 *Abilitazione al Patrocinio. (Praticanti iscritti prima del 03.06.2016)*

1. Dopo la convalida del secondo semestre di pratica, il praticante iscritto prima del 03.06.2016 può presentare domanda di abilitazione all'esercizio del patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica del distretto di Corte d'Appello di appartenenza, e ciò limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 7 L. 16.12.99 n° 479 e ss.mm.ii.. Non devono sussistere casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12.

2. Sono tenuti a tutti gli adempimenti di cui al presente Regolamento anche i praticanti i quali, ammessi al patrocinio avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, svolgano la pratica al di fuori dello studio di un Avvocato. Essi debbono comunicare tale intendimento al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed inoltre documentare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione.

3. L'abilitazione all'esercizio del patrocinio ha vigenza di sei anni. Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio professionale al compimento del settimo anno dalla data della delibera consiliare di prima iscrizione nel registro speciale dei praticanti.

4. Il praticante abilitato al patrocinio dovrà comunicare al Consiglio dell'Ordine, senza ritardo, la propria PEC.

5. Il praticante abilitato al patrocinio che abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica è soggetto all'obbligo della formazione continua secondo le disposizioni del relativo regolamento.

ART. 10 BIS *Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato. (Praticanti iscritti dopo il 03.06.2016)*

1. Trascorso un semestre dall'inizio della pratica, il praticante iscritto al Registro Speciale dal 03.06.2016, stante l'entrata in vigore del DM 70/16, può chiedere di essere abilitato al patrocinio sostitutivo del proprio dominus. Non devono sussistere casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12.

2. Il praticante iscritto nel Registro Speciale dopo il 03.06.2016 e che ha prestato impegno solenne avanti il COA è abilitato al patrocinio sostitutivo nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41 comma 12 L. 247/12.



Ordine degli Avvocati di Belluno



3. Non sussiste la limitazione all'ambito del distretto di appartenenza per il patrocinio sostitutivo, a differenza del patrocinio ex L. 479/99.

4. Si richiama quanto previsto dall'art. 9 del D. M. 70/2016.

ART. 11 *Certificato di compiuta pratica o di compiuto tirocinio per i praticanti iscritti dal 03.06.2016 (comma 6 dell'art. 8 del D.M. 70/16)*

1. Al termine dei 18 mesi, il praticante potrà richiedere il certificato di compiuta pratica o di compiuto tirocinio al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha svolto la maggior parte della pratica, ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta, ed individua la Corte d'Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami da Avvocato.

ART. 12 *Cancellazione dal registro speciale*

1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 17 della Legge 247/2012 e in particolare al suo comma 10.

ART. 13 *Norme disciplinari. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine*

1. Il praticante è tenuto all'osservazione delle norme del codice deontologico forense. La violazione di tali norme costituisce illecito disciplinare.

2. Il praticante è in ogni caso tenuto a collaborare con il Consiglio dell'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.

3. Il praticante può sempre essere convocato dal Consiglio per un colloquio volto ad appurare la conoscenza della deontologia forense e dell'ordinamento professionale.

ART. 14 *Disposizioni finali e di rinvio*

1. Relativamente all'interruzione del tirocinio si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 del DM 70/16.

2. Relativamente alla disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari si rinvia al D.M. 17 marzo 2016 n. 58. Si richiama altresì il parere del CNF 24 giugno 2015 n. 55.

3. Relativamente alla frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni, si richiama quanto previsto dall'art. 41 comma 9 della L. 247/12 e il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 70/16. Si richiama altresì il parere del CNF 10 aprile 2013 n. 32 e quello del 19.11.2014 n. 97.

